

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Anima Ludica APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Custoza 23A nel comune di Verona (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto – Efficacia e interpretazione

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità che si propone è la promozione della cultura ludica in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riguardo all'ambito del gioco c.d. "intelligente" tesa a far scoprire i lati creativi e socializzanti di tali forme d'intrattenimento, rafforzando il senso della disciplina, il rispetto delle regole e del prossimo, sviluppando capacità di analisi, cognitive e intellettive.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.Leg. 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare e gestire incontri ludici regolarmente cadenzati presso le sedi operative (attività ordinaria) nonché eventi pubblici massivi (generici, tematici o multidisciplinari) di varia tipologia quali convention, festival o altro, in grado di attirare o interessare la più ampia platea possibile (attività straordinaria);
- organizzare e gestire seminari, corsi, tornei, conferenze, congressi, incontri, laboratori creativi anche con partecipazione o collaborazione con altre realtà associative ovvero organismi pubblici e privati;
- pubblicare riviste, articoli, pezzi e altro materiale informativo, sia su supporto tradizionale che multimediale, sfruttando al massimo le potenzialità delle tecnologie di comunicazione, telematiche nonché la rete internet;
- partecipare a competizioni di squadra di giochi da tavolo;
- offrire consulenza nell'acquisto di giochi da tavolo;
- offrire attività d'animazione ludica presso scuole o altre strutture di accoglienza;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Ambito operativo

L'associazione di promozione sociale opera prioritariamente nel territorio del Comune di Verona, nella provincia di Verona, e secondariamente nel territorio nazionale.

ART. 5 - Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche di ogni età, nazionalità, sesso ed estrazione sociale che ne condividano i principi e le finalità e che intendano, in qualche misura, contribuire volontariamente alla loro realizzazione, nell'osservanza della legge, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti emanati nonché delle determinazioni degli organi deliberanti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

Ogni ammissione ad associato è, di norma, subordinata alla presentazione di pertinente domanda firmata dal richiedente e che deve contenere le proprie generalità complete.

Contestualmente l'aspirante socio dichiara di accettare e rispettare le norme statutarie e regolamentari nonché le disposizioni degli organi deliberanti; s'impegna altresì a versare l'eventuale quota associativa periodica nella misura stabilita dall'organo preposto, significando che l'eventuale quota (o altri contributi associativi) è intrasmissibile e non rivalutabile. Non sono ammessi associati temporanei. In caso di persone di minore età, la richiesta deve essere sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda di adesione rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Entro 30 giorni dalla richiesta di adesione, il Consiglio Direttivo può esprimersi sull'eventuale diniego della medesima, che dovrà essere adeguatamente motivato e notificato alla persona interessata. Trascorso tale termine senza alcun pronunciamento, la richiesta s'intende tacitamente accolta e, da tale data consegue la registrazione del nuovo associato. In caso di diniego, entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea.

ART. 6 - Tipologie associative

Esistono tre tipologie di associati: **Soci fondatori, Soci onorari, Soci ordinari**

ART. 7 - Soci fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'associazione al momento della sua nascita e hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

ART. 8 - Soci onorari

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per eminenti meriti nel campo della divulgazione e promozione del gioco "intelligente" ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore dell'associazione.

I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma sono esenti dall'obbligo della quota di ammissione.

ART. 9 - Soci ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio a seguito di richiesta non respinta dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno durata illimitata ma vengono esclusi se non corrispondono la quota associativa.

I soci ordinari hanno il diritto di:

- votare alle assemblee ordinarie e straordinarie se maggiorenni (il diritto di voto dei soci minorenni è normato all'articolo 13), iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- partecipare alle attività promosse, organizzate e/o gestite dall'associazione e a fruire di tutti i beni e servizi da questa offerti e/o messi a disposizione.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- consultare in ogni momento la documentazione associativa (delibere, verbali, registri, rendiconti), salvo i casi laddove dovrà essere salvaguardato il diritto alla privacy di altri soci.
- esaminare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno, invece, il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- collaborare, pur nei limiti delle proprie disponibilità, con gli organi sociali per la realizzazione degli scopi di cui il presente Statuto, e comunque agendo il più possibile con autentico e disinteressato spirito di servizio costruttivo e solidale, nella consapevolezza della realtà di cui fanno parte, antepoendo quindi l'interesse collettivo alle esigenze o necessità personali. Devono comportarsi secondo le comuni regole della civile convivenza, con correttezza, buona fede, onestà verso gli altri soci, verso gli organi sociali e verso l'esterno;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con detti scopi o comunque prevedibilmente deleterie per l'associazione e/o i suoi rappresentanti.

ART. 10 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 11 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere volontariamente dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo o consegnata al Presidente: il recesso ha effetto dalla data della citata comunicazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione:

- per gravi inadempienze rispetto agli obblighi e doveri stabiliti dal presente Statuto;
- per gravi danni, anche morali, arrecati all'associazione o ai suoi rappresentanti;
- per evidente conflitto d'interesse;
- per il mancato versamento della quota associativa (se prevista) o di altri contributi obbligatori entro il termine fissato nell'avviso di mora.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è appellabile entro 60 gg. dalla notifica presso l'Assemblea la quale, sentiti gli argomenti dell'interessato, può approvarla o respingerla.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sulle quote e sui contributi versati alla stessa, nonché sul suo patrimonio

ART. 12 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente

ART. 13 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

L'Assemblea può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria: è straordinaria quando lo scopo è modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le convocazioni devono essere comunicate con modalità tali da garantirne la cognizione diretta e certa da parte di tutti i soci aventi diritto e comunque con avviso scritto (per esempio via e-mail, sms, lettera o avviso scritto di altro tipo) da trasmettersi almeno entro 10 giorni dalla data fissata. L'avviso deve contenere i riferimenti spazio/temporali necessari per partecipare alla riunione nonché l'ordine del giorno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Spetterà al Consiglio Direttivo o a chi delegato dalla stessa, verificare l'attendibilità del voto.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Per i soci minorenni, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli associati non possono votare su questioni che li vedono coinvolti e laddove si configuri un conflitto d'interessi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
- deliberare su tutte le questioni generali poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi riguardanti l'attività del Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla partecipazione a Enti, Società o altri organismi con finalità statutarie analoghe nonché su ogni questione a essa demandata per legge o per Statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci nonché ogniqualvolta il Presidente (o chi ne fa le veci), un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o 1/10 dei soci (aventi diritto al voto) ne ravvisino l'opportunità (previa resa di motivazioni).

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione riguardanti la loro responsabilità, i singoli membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da **7 membri** (il Presidente e 6 Consiglieri) eletti dall'Assemblea tra gli associati, eleggibili da statuto.

In caso venga a mancare uno dei componenti, questi viene sostituito dal primo dei non eletti se disponibile. Se vengono a mancare più della metà dei componenti, l'organo deve venire rieletto dall'Assemblea entro un massimo di 3 mesi.

Dura in carica per **3 anni** e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, ha il compito di:

- amministrare l'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare su questioni di natura economica quali rimborsi spese per trasferte se concordi con lo scopo dell'associazione stessa.
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'agire di ogni componente del Consiglio Direttivo deve essere responsabile e in linea con quanto scritto nel seguente statuto. Il loro operato deve essere un esempio valido, positivo e di riferimento nei confronti degli altri soci.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sessioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

ART. 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - I consiglieri

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei Consiglieri, tre dei quali assumono anche il ruolo di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel compimento delle sue funzioni in tutti i casi di assenza o impedimento.

ART. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione contabile dell'associazione e ne registra costantemente i flussi economici e patrimoniali, conservandone la relativa documentazione.

ART. 22 - Il Segretario

Il Segretario svolge un ruolo di supporto al Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, custodisce e aggiorna i registri sociali, redige i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 23 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del titolo X d.lgs. 117/17.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è

depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione dovrà impiegare, reinvestendoli, gli eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quelle connesse e accessorie; non potrà in nessun caso distribuirli – nemmeno in forma indiretta – in favore di amministratori, soci o terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

ART. 27 - Bilancio

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso; i bilanci contengono sia rendicontazioni sociali che economico-finanziarie, comprensive di stato e previsione di entrate/uscite anche patrimoniali e devono essere posti a disposizione degli associati che intendano consultarli almeno 15 gg. prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 28 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità istituzionali simili o comunque di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.